

Brescia, lì 03.01.2020

Estesi gli esoneri dai corrispettivi telematici

Con il DM **24 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso **31 dicembre**, sono state:

- a) ampliate le ipotesi di esonero dall'obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 ed
- b) è stata estesa la validità degli esoneri già previsti per le operazioni "collegate o connesse" a quelle escluse dall'obbligo, nonché per le operazioni effettuate "in via marginale".

Il decreto in parola, emanato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, modifica il DM 10 maggio 2019, con il quale sono state individuate le operazioni che, in fase di prima applicazione, sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a), b) e d) del DM 10 maggio 2019 **beneficiano dell'esonero, rispettivamente, le seguenti operazioni:**

1. quelle già escluse dall'emissione dello **scontrino** o della **ricevuta fiscale** ai sensi dell'**art. 2** del DPR 696/96 (es. cessioni di giornali quotidiani, tabacchi, **somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali**, ecc.),
2. del DM 13 febbraio 2015 (servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) o
3. del DM 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e tele radio diffusione resi a privati consumatori);
4. i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto;
5. le operazioni effettuate a bordo di navi aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

L'art. 1 lett. c) del decreto in parola, invece, prevede che siano esonerate soltanto fino al 31 dicembre 2019 le operazioni:

- A. "collegate e connesse" a quelle già escluse dagli obblighi ai sensi delle lettere a) e b);
- B. effettuate "in via marginale" rispetto a quelle esonerate ai sensi delle medesime lettere a) e b) ovvero rispetto ad operazioni soggette all'emissione della fattura **(considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018).**

Analogia disposizione è contenuta nel successivo **art. 2** comma 2 per i distributori di carburante. La norma dispone l'esonero fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni al

dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari del 2018.

Il più recente decreto ministeriale, ora, elimina il riferimento al termine del 31 dicembre 2019, estendendo così, oltre tale data, la validità degli esoneri per le operazioni “collegate e connesse” e per quelle “effettuate in via marginale” rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

La modifica è giustificata dal fatto che, in vista degli **adeguamenti tecnologici** che interesseranno i processi di certificazione, l'applicazione dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri con decorrenza dal 1° gennaio 2020 potrebbe risultare particolarmente gravosa, per quei soggetti che sono tenuti all'adempimento solo per le attività di carattere “secondario” sopra richiamate.

Per effetto delle modifiche del nuovo decreto, dunque, gli esoneri di cui al DM 10 maggio 2019 cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria (art. 3 del DM 10 maggio 2019).

Il DM 24 dicembre 2019 non specifica la decorrenza delle nuove disposizioni, per cui le stesse dovrebbero entrare in vigore a partire dal 15 gennaio 2020 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

Tuttavia, in considerazione delle ragioni che ispirano le modifiche in argomento, riassunte nel preambolo del decreto medesimo, è ragionevole ritenere esse siano efficaci già dal 1° gennaio 2020.

articolo tratto da Eutekne.info – 03 gennaio 2020

Studio Dott. Begni & Associati